

## AGEVOLAZIONI

---

### **L'incentivazione alla produzione di cannabis sativa**

di Luigi Scappini

Ai sensi dell'[\*\*articolo 2135, codice civile\*\*](#), è **imprenditore agricolo** chi svolge, alternativamente, una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo**, selvicoltura o allevamento di animali. Il [\*\*comma 2\*\*](#) si occupa di definire compiutamente le suddette attività, stabilendo che sono tali quelle “*dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*”.

Tra le attività di coltivazione di **vegetali**, che si ricorda non deve più, a seguito della riforma di cui alla L. 57/2001, essere obbligatoriamente effettuata sul fondo, elemento quest'ultimo che da imprescindibile è diventato “solo” potenziale, rientra anche quella di **cannabis sativa** che il Governo a mezzo della **L. 242/2016**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, intende incentivare.

**Scopo** dell'intervento legislativo è quello di **sviluppare e sostenere la filiera** della canapa per il fine ultimo, tra gli altri, della **riduzione del consumo dei suoli**, della **desertificazione** e della **perdita di biodiversità**.

L'[\*\*articolo 1, comma 2, L. 242/2016\*\*](#), si occupa di delimitare la **tipologia di cannabis coltivabile**, individuandola nelle **varietà** che risultano **iscritte** nel **Catalogo** comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'[\*\*articolo 17, Direttiva 2002/53/CE\*\*](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002, che non rientrano tra quelle disciplinate con il D.P.R. 309/1990 (il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Le misure previste per il **sostegno** della coltivazione della canapa, individuati nel limite massimo di 700.000 euro annui, sono **finalizzate** a:

- **coltivazione e trasformazione;**
- incentivazione dell'impiego e del **consumo finale** di **semilavorati** di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
- **sviluppo di filiere territoriali integrate** che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- **produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili** e **semilavorati** innovativi per le industrie di diversi settori;
- realizzazione di opere di **bioingegneria, bonifica dei terreni**, attività didattiche e di ricerca.

La coltivazione di tale tipologia di canapa è consentita senza particolari autorizzazioni, tuttavia, è necessario, sia prestare particolare attenzione in termini di contenuto di **THC** della pianta, sia di utilizzo della stessa.

Nel primo caso, infatti, la **libera coltivazione** è ammessa fintantoché le piante **mantengano un contenuto non superiore allo 0,2, elevato allo 0,6** nei casi in cui la pianta abbia subito uno **stress**. Resta inteso che in ipotesi di superamento l'imprenditore agricolo dovrà avvisare le autorità competenti che provvederanno al relativo sequestro e distruzione.

L'[articolo 2, L. 242/2016](#) individua quali sono i **possibili utilizzi** sovvenzionati della canapa coltivata:

1. **alimenti e cosmetici** prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
2. **semilavorati**, quali fibra, canapulo, polveri, **cippato, oli o carburanti**, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico. In quest'ultimo caso, tuttavia, per espressa previsione normativa, l'uso è consentito solamente per l'autoproduzione di energia aziendale, nei limiti e alle condizioni di cui all'[allegato X](#) al D.Lgs. 152/2006;
3. materiale destinato alla **pratica del sovescio**;
4. materiale organico destinato ai **lavori di bioingegneria** o prodotti utili per la **bioedilizia**;
5. materiale finalizzato alla **fitodepurazione** per la **bonifica di siti inquinati**;
6. **coltivazioni** dedicate alle **attività didattiche** e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
7. **coltivazioni** destinate al **florovivaismo**.

Oltre a queste accortezze, è fatto compito del produttore **conservare i cartellini della semente acquistata** per almeno 12 mesi, nonché quello di conservare le **fatture di acquisto** della **semente** per il periodo previsto dalla normativa vigente.

A chiusura si ricorda, come anticipato in premessa, che per quanto concerne gli **aspetti fiscali**, la coltivazione della *cannabis* potrà avvenire alternativamente o direttamente sul campo o a mezzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, nel qual caso di dovranno rispettare i limiti di cui all'[articolo 32, comma 2, lettera b\), Tuir](#) (la **produzione non deve essere eccedente il doppio della superficie su cui la produzione stessa insiste**). In caso contrario, per l'eccedenza di renderà applicabile, ove possibile, la disciplina prevista dall'[articolo 56-bis, comma 1, Tuir](#).

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)